

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). (15R00053) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 9.

Disposizioni per favorire il consolidamento patrimoniale della Monterosa S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). (15R00054) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2014, n. 10.

Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015. (15R00055) ... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). (15R00056) Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 23.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015. (15R00036) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11. (15R00037) Pag. 7

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2014, n. 0231/Pres.

Regolamento per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo a favore del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi). (15R00062) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2014, n. 0234/Pres.

Regolamento concernente modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2012. (15R00063) Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2014, n. 0235/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123. (15R00064) Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85.

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia. (15R00028) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 86.

Legge finanziaria per l'anno 2015. (15R00029) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 87.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. (15R00030) Pag. 38

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 42.

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016). (15R00042) Pag. 41

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 43.


Modifiche alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)" (15R00043) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 44.

Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere). (15R00044) Pag. 43

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 46.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014). (15R00045) Pag. 45



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) indicatore della situazione economica (ISE), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore ai limiti definiti ai sensi dell'articolo 20 e rilasciato nel rispetto dei termini definiti dal bando;».

Art. 2.

Modificazione all'articolo 34

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole: «parentela di primo grado» sono inserite le seguenti: «, riferiti esclusivamente all'assegnatario e al suo coniuge».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 37

1. All'articolo 37 della legge regionale n. 3/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) le fasce del valore dell'ISE o dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 51

1. All'articolo 51 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita» sono sostituite dalle seguenti: «vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario»;

b) alla lettera a) del comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, si applica un'ulteriore riduzione del 10 per cento rispetto al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2;».

Art. 5.

Modificazione all'articolo 86

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale n. 3/2013 è soppresso.

Art. 6.

Modificazioni all'allegato A

1. All'allegato A alla legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) della lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiore a quella richiesta dal bando per l'accesso: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 per ogni anno intero, a discrezione del Comune;»;

b) il numero 1.1) della lettera a) è soppresso;

c) il numero 3) della lettera a) è sostituito dal seguente: «3) valore dell'ISE previsto dall'articolo 19;»;



d) ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) della lettera a), le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20»;

e) ai numeri 1) e 3) della lettera b), le parole: «articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17»;

f) al numero 4) della lettera b), le parole: «articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16».

Art. 7.

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le parole: «IRSE» o «IRSEE», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 3/2013, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «ISE» o «ISEE».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'aggiornamento straordinario delle graduatorie in essere, finalizzato all'inserimento dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti di accesso definiti dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 3/2013, come modificati dall'articolo 1. Restano ferme le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica già effettuate al 18 giugno 2014, data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014.

3. Nelle more della determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 3/2013, come modificato dall'articolo 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i valori dei canoni e le fasce dell'indicatore della situazione economica da prendere a riferimento per la determinazione del prezzo di vendita previsto dall'articolo 51 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dall'articolo 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 agosto 2014

ROLLANDIN

15R00053

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 9.

Disposizioni per favorire il consolidamento patrimoniale della Monterosa S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 7 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 28 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.a., la Regione è autorizzata ad effettuare aumenti di capitale a favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di 4,6 milioni di euro, finalizzati all'estinzione anticipata dei mutui contratti ai sensi delle leggi regionali n. 46/1985 e n. 8/1998, attraverso il trasferimento delle giacenze esistenti sui fondi di rotazione di cui alle precitate leggi regionali nel fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 settembre 2014

ROLLANDIN

(Omissis).

15R00054



LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2014, n. 10.

Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 43 del 28 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in coerenza con gli obiettivi regionali di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse del territorio valdostano, aderisce all'iniziativa Expo Milano 2015, anche promuovendo la costituzione di una società per azioni di durata limitata, denominata Expo VdA.

2. L'atto costitutivo e lo statuto di Expo VdA S.p.a. sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

Socio

1. Socio unico di Expo VdA S.p.a. è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Il capitale sociale iniziale è di euro 50.000, sottoscritto e versato integralmente all'atto della costituzione della società.

Art. 3.

Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale di Expo VdA S.p.a. consiste nell'allestimento e nella gestione di spazi presso padiglioni istituzionali nell'ambito di Expo Milano 2015 e nello svolgimento di ogni attività utile alla promozione turistica e di immagine della Regione correlate alla partecipazione della medesima all'iniziativa Expo Milano 2015.

2. La durata di Expo VdA S.p.a. è fissata sino al 31 dicembre 2017. Al termine della fase di liquidazione della società, l'eventuale attivo risultante dal bilancio finale è integralmente riversato al bilancio della Regione.

Art. 4.

Amministrazione

1. L'organo di amministrazione di Expo VdA S.p.a. è costituito da un consiglio di amministrazione di tre componenti, nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, di cui due scelti tra i consiglieri

regionali, uno dei quali designato dalla minoranza. Ai consiglieri regionali nominati nell'organo di amministrazione non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese documentate.

2. L'organo di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 5.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il presidente del collegio sindacale e gli altri due membri effettivi, nonché i due sindaci supplenti.

Art. 6.

Adempimenti di costituzione

1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, anche avvalendosi del supporto consulenziale della società finanziaria regionale Finaosta S.p.a., tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione di Expo VdA S.p.a. e ad assicurarne il regolare funzionamento, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario.

Art. 7.

Fondo di dotazione

1. Per l'avvio e lo sviluppo delle attività inerenti all'oggetto sociale di Expo VdA S.p.a., la Giunta regionale eroga alla predetta società un fondo di dotazione pari a euro 600.000 per l'anno 2014 ed euro 1.000.000 per l'anno 2015. Per il finanziamento delle relative attività, nell'ambito della propria autonomia gestionale e operativa, la società può reperire ulteriori fonti di sostegno finanziario.

2. La società, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, predispone e trasmette entro il 31 ottobre alla Giunta regionale, per la successiva approvazione, la proposta di programma esecutivo annuale nella quale è individuata la programmazione delle attività e, entro il 31 luglio, una relazione semestrale sull'andamento gestionale e sulla situazione economico-finanziaria. Per il primo esercizio finanziario, la proposta di programma esecutivo annuale è presentata alla Giunta regionale entro il 15 gennaio 2015.

Art. 8.

Trasparenza

1. La società si attiene alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, assicurando la più ampia conoscibilità delle attività espletate e adotta procedure, per il conferimento di incarichi o di consulenze e per l'acquisto di beni e servizi, dirette ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione.



Art. 9.

Personale

1. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore alla durata della società, di personale da essa dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 600.000 per l'anno 2014 e in euro 1.000.000 per l'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.11.1.11 (Promozione attività economiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) per il 2014 nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A1 (Partecipazione della Regione all'Expo Universale di Milano 2015) dell'allegato n. 2 al bilancio stesso per euro 600.000;

b) per il 2015 nell'unità previsionale di base 1.15.2.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) per euro 1.000.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 ottobre 2014

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00055

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 49 del 9 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto il seguente:

«7-bis. La classificazione della pista decade nel caso in cui la stessa non sia mantenuta in esercizio per un periodo superiore a cinque anni.»

Art. 2.


Inserimento dell'art. 3-bis

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 9/1992 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista*). — 1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, a seguito di esito negativo delle trattative con il proprietario del fondo servente volte alla conclusione di accordi privatistici diretti alla costituzione volontaria della servitù di pista. A tal fine, trascorsi trenta giorni dalla data di inizio della trattativa, il soggetto interessato alla classificazione comunica al proprietario del terreno interessato l'avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista.

2. Il richiedente deve allegare alla domanda di classificazione una dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero copia della comunicazione di cui al comma 1 nonché le eventuali osservazioni pervenute.

3. Il decreto di cui all'art. 3, comma 7 localizza l'area sciabile attrezzata, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).



4. La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di espropriazioni che, contestualmente, determina l'ammontare dell'indennità sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio, è determinata limitatamente al periodo di utilizzo e tenuto conto delle eventuali migliori apportate al fondo, nonché della valenza turistica e della posizione geografica dell'area interessata.

6. L'indennità è corrisposta dal gestore della pista mediante una somma versata una tantum, a fronte del gravame imposto al fondo servente e a eventuali fabbricati, e una somma versata annualmente, quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché per eventuali altri danni prodotti a seguito dell'utilizzo delle aree interessate.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è avviato anche nel caso di piste di sci già classificate e utilizzate in base ad un accordo con il proprietario del fondo interessato, allorquando l'accordo venga a scadere. In tali casi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per la costituzione coattiva della servitù di pista.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-ter

1. Dopo l'art. 3-*bis* della legge regionale n. 9/1992, introdotto dall'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter* (Servitù di pista). — 1. La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:

a) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

b) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione e alla preparazione e battitura delle piste di sci;

d) costruire e mantenere, per la durata della servitù, le opere funzionali alla pista e agli impianti di innevamento;

e) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso e interventi di reinerbimento;

f) eseguire opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno, di sostegno e di drenaggio, nonché eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

g) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento e delle loro pertinenze alle rete idrica ed elettrica;

h) accedere, durante ogni periodo dell'anno, per realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, nonché tutti gli impianti direttamente o indirettamente connessi all'esercizio delle piste di sci;

i) inibire qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste di sci, anche durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;

j) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo delle piste di sci.

2. La servitù di pista si estingue con il venir meno della classificazione della pista.

3. Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul fondo gravato da servitù di pista non può, in ogni caso, pregiudicare in alcun modo, anche mediante la realizzazione di opere, l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. Alla fine di ogni stagione invernale, il gestore della pista deve restituire i fondi in condizioni tali da consentire, per quanto possibile, l'uso cui sono destinati.»

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 3-*quater**

1. Dopo l'art. 3-*ter* della legge regionale n. 9/1992, introdotto dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*quater* (Ripristino dei terreni). — 1. Il fondo gravato da servitù deve essere riconsegnato al proprietario, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, salvo diversi accordi tra il gestore delle piste e il proprietario del fondo.

2. Il gestore delle piste provvede in particolare alla demolizione delle costruzioni e all'asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva, se pregiudicata dai lavori effettuati sui fondi.»

Art. 5.


*Inserimento dell'art. 3-*quinquies**

1. Dopo l'art. 3-*quater* della legge regionale n. 9/1992, introdotto dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 3-*quinquies* (Espropriazione di aree per la realizzazione di opere accessorie). — 1. Il soggetto richiedente la classificazione può ottenere l'espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della pista, ancorché al di fuori del perimetro della stessa, nel caso in cui non ne abbia la disponibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 alla domanda di classificazione il richiedente deve allegare copia del progetto definitivo dell'opera da realizzare e della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio al proprietario dell'area interessata, nonché le eventuali osservazioni pervenute.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione con contestuale richiesta di espropriazione ai sensi del comma 1, indice apposita conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di espropriazioni, assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del paesaggio, nonché del Comune competente per territorio.



4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 partecipano, inoltre, i soggetti di cui alle lettere e), f), g), h) e h-bis) del comma 2 dell'art. 6.

5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 valuta la fattibilità delle opere accessorie ed esprime altresì, anche con riferimento all'idoneità tecnica della pista di sci, un parere sulla classificazione della pista, impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

6. Il decreto di cui all'art. 3, comma 7, localizza l'opera di pubblica utilità, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 363/2003, e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 11/2004.

7. Il procedimento di cui al presente art. può essere avviato anche nel caso di piste già classificate. In tali casi, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista, con contestuale richiesta di espropriazione delle aree interessate, alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per l'espropriazione.».

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3-bis, comma 4, della legge regionale n. 9/1992, introdotto dall'art. 2, è adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2014.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00056

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 23.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2015, il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come contenuti nel disegno di legge regionale n. 84 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017), approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2014.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e le somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, al fine di garantirne la continuità dell'esercizio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 84.



Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2014

CHIAMPARINO

15R00036

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. «SCR - Piemonte SpA»). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte «ARES - Piemonte»), è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Organi della società e direttore generale

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.

2. Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.

3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA.».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».

Art. 3.

Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 allo scopo di non pregiudicare i servizi erogati e di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative prescelte dalle aziende aderenti a seguito della soppressione del consorzio stesso.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi si fa fronte mediante riduzione dell'UPB DB09011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2014

CHIAMPARINO

15R00037



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2014, n. 0231/Pres.

Regolamento per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo a favore del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi), con particolare riferimento all'articolo 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo annuo per le spese relative all'attività e al funzionamento del Circolo dipendenti;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), con particolare riferimento all'art. 12, comma 3, che integra la succitata legge regionale e rinvia all'adozione di un regolamento la definizione delle voci di spesa per le quali è ammissibile il contributo;

Visto il regolamento predisposto a tal fine dal Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2340 del 5 dicembre 2014;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo a favore del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo a favore del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le voci di spesa ammissibili a contributo relative all'attività ed al funzionamento del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Circolo dipendenti, in riferimento all'attuazione da parte del stesso di iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e turistico a favore dei Soci e dei loro famigliari, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi).

Art. 2.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di concessione del contributo previsto annualmente dalla legge finanziaria, firmata dal legale rappresentante, è presentata al Servizio competente alla gestione della relativa spesa, entro il 1° marzo di ogni anno, corredata da una relazione descrittiva delle iniziative che si intendono realizzare nel corso dell'anno, con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata, e da un bilancio di previsione delle entrate e delle spese.

2. Il Servizio competente svolge l'istruttoria della domanda e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio stesso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, a pena di archiviazione della domanda.

Art. 3.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso con decreto del Direttore di Servizio competente, nel limite delle risorse finanziarie stanziare, a fronte delle spese sostenute nel medesimo anno cui si riferisce la concessione del contributo.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Circolo dipendenti della documentazione probatoria della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 4.

3. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di concessione.

Art. 4.

Rendicontazione della spesa

1. La documentazione probatoria della spesa sostenuta è trasmessa al Servizio competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Il Servizio competente esamina la documentazione probatoria prodotta e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta; la mancata integrazione comporta la revoca totale o parziale del contributo.

3. Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il Circolo dipendenti è tenuto a presentare come documentazione probatoria della spesa l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa suddivisa per singolo evento.



4. La documentazione probatoria della spesa sostenuta deve essere accompagnata da:

- a) relazione descrittiva delle iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente elencate in ordine cronologico;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che l'IVA rappresenta un costo per il beneficiario;
- d) comunicazione delle modalità di pagamento: indicazione del conto corrente bancario o postale;
- e) comunicazione dei nominativi dei soci organizzatori di ciascun evento.

Art. 5.

Spese ammissibili

L. Le spese relative alle iniziative sono ammesse a contributo esclusivamente se la documentazione fiscale è intestata al Circolo dipendenti ed è riferita agli eventi compresi nell'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa.

2. Per quanto riguarda l'attività, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, nei limiti di cui all'art. 6 ove previsti:

- a) spese telefoniche effettuate esclusivamente a mezzo di schede telefoniche prepagate;
- b) spese di trasporto;
- c) spese per l'acquisto di oggettistica varia: targhe, coppe, medaglie, portachiavi, penne, borse shopper, magliette, tessere plastificate per i soci con eventuale porta card;

Per quanto riguarda il funzionamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, nei limiti di cui all'art. 7 ove previsti:

- a) spese per affitti o locazione in riferimento ai locali in uso;
- b) spese per la pulizia dei locali in uso;
- c) spese per utenze;
- d) spese per il pagamento di eventuali imposte e tasse;
- e) spese relative ad attività professionale resa dal prestatore d'opera in riferimento ad eventuali adempimenti fiscali;
- f) spese postali;
- g) spese di cancelleria;
- h) spese per il noleggio di fotocopiatrici, personal computer, fax, scanner, telefoni cellulari nonché per la relativa assistenza;
- i) spese di trasporto strettamente correlate a ciascun evento quali pedaggi autostradali, fatture telepass, ticket parcheggio e rimborsi chilometrici, con le modalità previste dal decreto riguardante l'indennità chilometrica applicata ai dipendenti regionali, emessa trimestralmente dal Servizio competente;
- l) spese per la messa in esercizio, per la personalizzazione e la manutenzione del sito web del Circolo dipendenti.

3. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 6.

Limiti di spesa per l'attività

1. In riferimento al singolo evento organizzato sono ammessi i seguenti limiti di spesa, indipendentemente dal numero di organizzatori:

a) spese telefoniche effettuate esclusivamente a mezzo di schede telefoniche prepagate nella seguente misura:

- 1) € 10,00 per eventi di durata inferiore a tre giorni;
- 2) € 20,00 per eventi di durata fino a sette giorni;
- 3) € 30,00 per eventi di durata fino a 14 giorni;
- 4) € 50,00 per eventi di durata uguale o superiore a 14 giorni.

b) spese riferite all'acquisto di oggettistica per il singolo evento: sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto di targhe, coppe, medaglie, portachiavi, penne, borse shopper, magliette, tessere plastificate per i soci con eventuale porta card e, comunque, in misura non superiore al 5 per cento del contributo concesso.

2. Gli importi di cui al comma 1 lettera a) sono raddoppiati nel caso in cui l'evento si svolga all'estero; spese superiori potranno essere ammesse esclusivamente per giustificati e documentati motivi di necessità e urgenza.

Art. 7.

Limiti di spesa per il funzionamento

1. I limiti di spesa ammessi per il funzionamento sono i seguenti:

- a) spese per affitti o locazione in riferimento ai locali in uso fino a un massimo di € 3.000,00 annui;
- b) spese per la pulizia dei locali in uso fino a un massimo di € 1.500,00 annui;
- c) spese per utenze fino a un massimo di € 1.000,00 annui;
- d) spese postali fino a un massimo di € 500,00 annui;
- e) spese di cancelleria fino a un massimo di € 300,00 annui;
- f) spese per il noleggio di fotocopiatrici, personal computer, fax, scanner, telefoni cellulari nonché per la relativa assistenza, fino a un massimo di € 2.000,00 annui;

g) spese relative alla messa in esercizio, personalizzazione e manutenzione del sito web del Circolo dipendenti fino a un massimo di € 3.000,00 annui;

h) spese di trasporto sostenute dai consiglieri o dai componenti il collegio sindacale in occasione di assemblee o riunioni necessarie per il funzionamento del Circolo dipendenti fino a un massimo di € 500,00 annui per persona.

Art. 8.

Aggiornamento limiti di spesa

1. Gli importi di cui agli articoli 6 e 7 sono soggetti ad aggiornamento annuale, sulla base della rivalutazione monetaria dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata annualmente dall'ISTAT, con riferimento al mese di gennaio.

2. L'aggiornamento è disposto con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2014, la domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2, è presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00062



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2014, n. 0234/Pres.

Regolamento concernente modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2012.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante «Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura», ed in particolare l'articolo 02, comma 2, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)», emanato con proprio decreto 20 settembre 2012, n. 0191/Pres.;

Vista la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 recante disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici e in particolare l'art. 80, comma 1, lettera *b*) che ha modificato l'articolo 02, comma 2 della legge regionale n. 31/2005, introducendo nell'elenco delle funzioni amministrative regionali oggetto di disciplina regolamentare la lettera *e-bis*) che prevede l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti regionali nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale e che detta disposizioni specifiche concernenti la medesima attività esercitata nella laguna di Grado e Marano;

Ritenuto pertanto, necessario adeguare le disposizioni regolamentari alle nuove previsioni normative di cui alla legge regionale n. 11/2014 introducendo l'art. 9-bis nel citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0191/Pres./2012, recante le disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado e Marano;

Visto il parere favorevole all'introduzione dell'art. 9-bis, espresso nella seduta del 4 novembre 2014 dalle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2296;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 191/2012», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 191/2012.

(Omissis).

Art. 1.

Inserimento dell'art. 9-bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2012


1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 20 settembre 2012, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)), è inserito il seguente:

«art. 9-bis (Disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado e Marano). — 1. In attuazione dell'articolo 02, comma 2, lettera *e-bis*) della legge regionale n. 31/2005 e in conformità ai limiti e criteri individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, il Servizio competente autorizza annualmente la pesca del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti regionali, ad esclusione delle ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*), nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Grado e Marano di cui all'art. 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio competente determina annualmente i quantitativi massimi di prelievo per ciascuna specie, commisurati al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali ed alla disponibilità del novellame, deducibile dai piani locali di gestione delle risorse ittiche approvati, da altri documenti e relazioni disponibili, nonché da specifici campionamenti effettuati prima del rilascio dell'autorizzazione. In coerenza con le disposizioni statali, i quantitativi massimi di prelievo sono commisurati anche ai quantitativi di novellame pescato nelle annate precedenti.

3. La pesca del novellame è esercitata nelle aree lagunari libere dalla presenza di praterie di fanerogame, senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione e con l'attrezzo manuale denominato tratta per oratine o trattolina o telo da oratine, corrispondente ad una rete di lunghezza massima di 50 metri ed altezza massima di 4 metri, con maglia non inferiore a 2 millimetri.

4. La pesca di cui al comma 3 è finalizzata principalmente alla cattura del novellame di orata (*Sparus aurata*). È consentita la cattura di novellame di branzino (*Dicentrarchus labrax*) e delle diverse specie di cefali (famiglia *Mugilidae*). Tutti gli individui eventualmente catturati non appartenenti a queste specie sono rilasciati.



5. Le imprese iscritte nel registro delle imprese di pesca e acquacoltura presso il Compartimento marittimo di Monfalcone presentano al Servizio competente istanza di autorizzazione alla pesca del novellame, dal 10 al 31 gennaio di ogni anno, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione. L'istanza è corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco delle specie, periodo e luoghi di pesca del novellame;
- b) denominazione dell'impresa richiedente;
- c) nome e numero di iscrizione del natante al registro del compartimento marittimo di Monfalcone;
- d) dichiarazione sull'utilizzo di mezzi e condizioni di trasporto del novellame idonei a garantirne la vitalità.

6. Il numero massimo di autorizzazioni, suddiviso tra laguna di Marano e laguna di Grado, è determinato dal documento «I mestieri della pesca nella laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale» approvato con Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 17 novembre 2014, n. 4390, e successivi aggiornamenti. In caso di numero superiore di istanze, fa fede l'ordine cronologico di arrivo.

7. Il Servizio competente rilascia, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autorizzazione all'attività di pesca del novellame da effettuarsi, per un massimo di trenta giorni, nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio. Ogni singola autorizzazione determina i quantitativi massimi di prelievo.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene comunicata per mezzo di sistemi informatici.

9. Le imprese autorizzate inviano al Servizio competente, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione, una dichiarazione riguardante la quantità raccolta complessiva e per singole specie, le aree di cattura nonché la destinazione del pescato. La dichiarazione è corredata da idonea documentazione fiscale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2014, n. 0235/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 15, comma 5 della citata legge regionale, che consente la concessione di contributi in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
- b) art. 11 della legge regionale 26/2005;
- c) art. 53-bis della legge regionale 12/2002;

Visto l'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale 7/2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 7/2000, che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)" come modificato dal proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0251/Pres. e dal proprio decreto 20 aprile 2012, n. 093/Pres.;

Considerato che il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") è scaduto il 30 giugno 2014, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Ritenuto, pertanto, di adeguare il proprio decreto n. 123/Pres./2011 al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nonché di adottare alcuni interventi di coordinamento normativo e di modifica delle condizioni per l'ammissibilità delle spese di certificazione;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2014, n. 2211;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123.

Art. 1.

Sostituzione dell’art. 2 del dPReg 123/2011

1. L’art. 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (*Regime di aiuto*). — 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario impresa, ovvero al beneficiario «impresa unica», come definita nell’Allegato A, non può superare l’importo di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100 mila nel settore del trasporto su strada per conto terzi).

3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dall’impresa, ovvero dall’impresa unica qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è redatta su modelli predisposti dal Servizio competente in materia di attività produttive da pubblicarsi sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.”

Art. 2.

Modifiche all’art. 3 del dPReg 123/2011

1. All’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «dell’art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1407/2013»;

b) al comma 3 dopo le parole: «Direttore centrale» sono inserite le seguenti: «competente in materia di attività produttive»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all’art. 6 del dPReg 123/2011

1. All’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 5 della lettera c) del comma 1 le parole: «e non superano, per ciascun ricercatore, quanto ammesso a contributo», sono soppresse;

b) al comma 4 dopo le parole: «Direttore centrale» sono inserite le seguenti: «competente in materia di».

Art. 4.

Modifica all’art. 8 del dPReg 123/2011

1. Al comma 2 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 dopo le parole: «Direttore centrale» sono aggiunte le seguenti: «competente in materia di».

Art. 5.

Sostituzione dell’allegato A al dPReg 123/2011

1. L’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Abrogazione dell’allegato B al dPReg 123/2014

1. L’allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all’articolo 5)

Sostituzione dell’Allegato A al DPRReg 123/2011


«Allegato A)

(riferito agli articoli 2 comma 2, e 3 commi 2 e 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO RELATIVI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME «DE MINIMIS» E DEFINIZIONE DI «IMPRESA UNICA» AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.

1. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;



b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

a) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

5. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.».

15R00064

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85.

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

Art. 2 - Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 57/2013

Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della l.r. 57/2013

Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013

Art. 5 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 57/2013

Art. 6 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 57/2013

Art. 7 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 57/2013

Art. 8 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 57/2013

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle problematiche evidenziate nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di



intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;

2. Ritenuto pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltreché a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931;

3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;

A P P R O V A
la presente legge

Art. 1.

Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: "descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'" sono sostituite dalle seguenti: "e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'".

2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "delle sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi leciti".

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 57/2013

1. L'art. 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera *c)*;

c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del r.d. 773/1931."

Art. 3.

Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della l.r. 57/2013

1. La rubrica dell'art. 4 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: "Distanze minime"

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013

1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"1. È vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale."

2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: "di sale da gioco e di spazi per il gioco" sono sostituite dalle seguenti: "di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro."

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 57/2013

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 57/2013, le parole: "di sale da gioco e di spazi per il gioco" sono sostituite dalle seguenti: "di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro".

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 57/2013 le parole: "per il personale operante nelle sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro".

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 57/2013 le parole: "le sale da gioco e gli spazi per il gioco sono sostituite dalle seguenti: "i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro."

Art. 8.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. 57/2013 le parole: "della sala da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2014

15R00028



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 86.

Legge finanziaria per l'anno 2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI

- Art. 1 - Tasse sulle concessioni regionali.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n. 54/1980 e alla legge regionale n. 65/2001.
Art. 3 - Disposizione finanziaria.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006,
N. 52
(DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE)

- Art. 4 - Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006.
Art. 5 - Modifiche all'art. 1-quater della legge regionale n. 52/2006.

Sezione III

INTERVENTI FISCALI IN MATERIA DI LUDOPATIA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57
(DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA
PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA)

- Art. 6 - Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2013.
Art. 7 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2013.
Art. 8 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013.
Art. 9 - Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013.
Art. 10 - Disposizione finanziaria.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI RELATIVE
ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

- Art. 11 - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2013.
Art. 12 - Interventi agevolativi previsti dalla legge regionale n. 35/2000.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

- Art. 14 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 65/2010.
Art. 15 - Sostituzione dell'art. 9-ter della legge regionale n. 77/2013.
Art. 16 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

- Art. 17 - Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998.
Art. 18 - Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale n. 25/1998.
Art. 19 - Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998.
Art. 20 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009.
Art. 21 - Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2013.
Art. 22 - Modifiche all'art. 70-duodecies della legge regionale n. 77/2013.
Art. 23 - Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014.
Art. 24 - Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ,
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

- Art. 25 - Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 42/1998.
Art. 26 - Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 77/2012.
Art. 27 - Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012.
Art. 28 - Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/2013.
Art. 29 - Modifiche all'art. 33-bis della legge regionale n. 77/2013.
Art. 30 - Modifiche all'art. 33-quater della legge regionale n. 77/2013.
Art. 31 - Abrogazione dell'art. 34 della legge regionale n. 77/2013.



Art. 32 - Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia.

Art. 33 - Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.

Art. 34 - Interventi sul porto di Livorno.

Art. 35 - Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Art. 36 - Progettazione viabilità locali definite nel DAP.

Art. 37 - Interventi straordinari per la viabilità locale.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI E ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 38 - Sostituzione dell'art. 142-*quinquies* della legge regionale n. 40/2005.

Art. 39 - Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 77/2013.

Art. 40 - Tavolo di monitoraggio regionale.

Art. 41 - Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

Art. 42 - Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici.

Capo VI

MISURE PER L'EQUITÀ E LA TUTELA SOCIALE

Art. 43 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 45/2013.

Art. 44 - Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità.

Art. 45 - Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

Art. 46 - Violenza di genere.

Art. 47 - Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità.

Capo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 48 - Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 66/2011.

Art. 49 - Modifiche all'art. 8-*bis* della legge regionale n. 8/2012.

Art. 50 - Modifiche all'art. 65-*ter* della legge regionale n. 77/2012.

Art. 51 - Modifiche all'art. 65 *sexies* della legge regionale n. 77/2012.

Art. 52 - Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 77/2013.

Art. 53 - Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 77/2013.

Art. 54 - Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 77/2013.

Art. 55 - Disposizioni per la partecipazione nella società «Logistica Toscana S.c.r.l.».

Art. 56 - Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa.

Art. 57 - Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del comune di Magliano in Toscana.

Art. 58 - Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti.

Art. 59 - Sostegno al «sistema neve» in Toscana.

Art. 60 - Contributi straordinari per edilizia scolastica.

Art. 61 - Contributo straordinario in favore della «Fondazione Carnevale di Viareggio».

Art. 62 - Contributo straordinario alla «Fondazione Festival Pucciniano».

Art. 63 - Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA).

Art. 64 - Contributi straordinari per impiantistica sportiva.

Art. 65 - Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino.

Art. 66 - Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano.

Art. 67 - Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio - Enoteca italiana.

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Art. 68 - Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 69 - Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea.

Art. 70 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.

Capo X

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI ORGANI POLITICI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 (TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 71 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009.

Art. 72 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 3/2009.

Art. 73 - Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 3/2009.

Art. 74 - Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 3/2009.



Art. 75 - Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 3/2009.

Art. 76 - Inserimento dell'art. 27-ter nella legge regionale n. 3/2009.

Capo XI
NORMA FINALE

Art. 77 - Entrata in vigore.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), f), l) e n), dello statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recupero della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»);

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 28 (Nuova disciplina della società «Logistica Toscana S.c.r.l.»);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):

1. Al fine di dare attuazione all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) sono disciplinate le tasse di concessioni regionali quali tributi propri, e rideterminato l'importo della tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio.


2. In relazione alla disciplina delle tasse di concessione regionale quali tributi propri si reputa necessario abrogare la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 54/1980, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, risultando più corretta l'applicazione della normativa sanzionatoria tributaria, cioè quella dettata dalla legge regionale n. 31/2005.

3. È opportuno intervenire sulle aliquote IRAP per gli esercizi commerciali che abbiano al loro interno o rimuovano apparecchi per il gioco d'azzardo, rispettivamente mediante una maggiorazione o una riduzione dell'aliquota.

4. Al fine di coordinare le politiche regionali in materia di IRAP con quelle nazionali come declinate nella legge di stabilità, è opportuno circoscrivere al solo anno 2014 gli effetti della norma agevolativa per le imprese certificate EMAS.

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica):

5. Ai fini dell'adeguamento della disciplina dell'avvocatura regionale della Toscana all'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è necessario definire le regole per l'attribuzione dei compensi in base al rendimento individuale e per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi. Sono altresì fissati i limiti inderogabili all'erogazione dei compensi professionali stabiliti dalla legislazione nazionale, che comporta il superamento dei tetti precedentemente stabiliti dalla contrattazione decentrata, per il resto da ritenersi confermata.



Per quanto concerne il capo III (Disposizioni in materia ambientale):

6. È necessario modificare l'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998, la cui applicazione ha dato luogo a dubbi di natura interpretativa, al fine di introdurre una disciplina diversificata in relazione alle varie forme di sostegno finanziario della Regione, per la realizzazione degli interventi di bonifica di competenza degli enti pubblici territoriali, che si possono configurare come anticipazioni con obbligo di restituzione oppure come contributi a fondo perduto.

7. È necessario altresì chiarire la natura sostitutiva dell'intervento della Regione, nei casi in cui il comune competente ometta di eseguire gli interventi di bonifica in danno, con conseguente recupero delle spese sostenute a carico dello stesso comune inadempiente mediante l'istituto della compensazione.

Per quanto concerne il capo IV (Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture):

8. Al fine di dare attuazione all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, è necessario prevedere il finanziamento per la completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, intervento che è stato recente inserito nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), cosiddetto «decreto sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

9. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che spetta allo Stato «l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II».

10. Al fine di dare attuazione all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno è stato previsto il concorso finanziario della Regione all'attività di realizzazione dei relativi interventi per una spesa massima di euro 170.000.000,00 per l'anno 2015.

11. È opportuno finanziare, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il TPL su gomma in attuazione della legge regionale n. 65/2010, le risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto derivanti dai rinnovi contrattuali di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale 2002/2007.

12. Per favorire l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale con conseguente diminuzione degli oneri per servizio pubblico che la pubblica amministrazione deve versare alle aziende di trasporto, è necessario introdurre modifiche della disciplina concernente gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto e le relative sanzioni, al fine di ridurre il fenomeno del mancato pagamento del titolo di viaggio.

13. È necessario procedere alla rimodulazione sull'annualità 2015 di alcuni stanziamenti previsti dalle precedenti leggi finanziarie sull'annualità 2014 per interventi relativi alla viabilità locale integrata con la viabilità di interesse regionale e, attraverso un incremento del finanziamento già previsto, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria di Pistoia.

14. È necessario stanziare contributi straordinari per:

il completamento della seconda tangenziale di Prato e le connessioni ai comuni limitrofi al fine di consentire la fruizione dell'intero tratto a sud dell'autostrada A11, fino alla SR in comune di Quarrata, per garantire così i collegamenti, soprattutto per i mezzi pesanti con il casello autostradale di Prato ovest;

la definizione dei progetti relativi agli interventi sulla viabilità locale definiti nel documento annuale di programmazione (DAP);

la realizzazione di interventi di risistemazione della viabilità locale in comune di Zeri, danneggiata da eventi alluvionali;

la realizzazione degli interventi riguardanti la viabilità, la cui progettazione è prevista in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento della diga di Levane e delle opere ad esso connesse;

la realizzazione di un ponte ciclopeditone ed equestre sull'Ombrone in comune di Grosseto, che consenta di collegare il territorio del Parco della Maremma con la viabilità locale a nord del Parco stesso e che permetta anche di superare uno dei punti critici, per il quale ad oggi non esistono valide soluzioni alternative, al fine della realizzazione dell'itinerario ciclabile tirrenico;

15. È necessario stanziare contributi straordinari per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di alcuni punti di attraversamento dell'Arno e altri interventi sulla viabilità locale in provincia di Arezzo mediante:

interventi di risanamento e restauro dello storico Ponte Buriano sulla strada provinciale 01 per garantire l'efficienza della viabilità alternativa di attraversamento dell'Arno nella zona;

l'adeguamento per consentire il transito in sicurezza del ponte che collega la stazione di Ponte a Poppi con la viabilità utilizzata per raggiungere gli istituti scolastici nel comune di Poppi;

intervento straordinario di manutenzione e di messa in sicurezza della strada «Talla - Bicciano - Vezza - Casavecchia San Martino Sopr'Arno»;

messa in sicurezza, al fine di migliorare la viabilità pedonale, del tratto della SP 327 in località Vado nel comune di Monte San Savino.



Per quanto concerne il capo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):

16. È necessario prorogare i commissari straordinari e i collegi sindacali degli ESTAV, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di consentire loro di predisporre una situazione contabile al 31 dicembre 2014.

17. È necessario riproporre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto concerne il capo VII (Disposizioni diverse):

18. È necessario, al fine di mantenere inalterata l'entità del capitale sociale, in relazione al ruolo che la società riveste per la promozione e lo sviluppo della logistica, aumentare la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale di «Logistica Toscana S.c.r.l.» in considerazione della dismissione delle partecipazioni possedute dai soci camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2008») e all'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2014»).

19. È opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendoli fra università e comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana, l'avvio di due nuove progettazioni relative alla cittadella aeroportuale e alla Stazione radiotelegrafica marconiana di Coltano e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo alla Sapienza.

20. È opportuno assegnare un contributo straordinario al comune di Magliano in Toscana per il ripristino ed il recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014.

21. È opportuno promuovere, anche attraverso un sostegno economico, la realizzazione di un progetto di valorizzazione e pubblica fruizione del Parco archeologico della città etrusca di Gonfienti.

22. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della «Fondazione Carnevale di Viareggio» al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.

23. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione «Festival Pucciniano», in una fase di notevole difficoltà della Fondazione stessa per il venir meno di importanti apporti di finanziamento

privato, a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini.

24. È necessario sostenere finanziariamente il comune di Crespina Lorenzana affinché possa provvedere, in considerazione della inagibilità e conseguente chiusura dell'edificio attualmente destinato alla scuola secondaria di primo grado, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado; il comune di Impruneta, in considerazione della chiusura del plesso scolastico adibito a scuola dell'infanzia e alla carenze strutturali dell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, nel rinnovamento dei plessi scolastici del territorio, con la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria; il comune di Uzzano per l'ampliamento funzionale del complesso scolastico «La Pineta» in località Torricchio.

25. È opportuno, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, sostenere finanziariamente interventi che consentano la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantiscano un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, accrescendo la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico.

26. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza necessarie.

27. È particolarmente adeguata la proposta del comune di Firenze di assegnare il complesso di archeologia industriale denominato «ex Meccanotessile» quale nuova sede per lo svolgimento delle attività statutarie dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA) sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del design, al fine di creare un centro di ricerca e formazione al design che possa dialogare nel modo più ampio con l'intero territorio ed esserne agente di sviluppo.

28. La prossima conclusione delle procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) e quindi la emanazione dei decreti di acquisizione dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - gestione commissariale) rendono necessario assicurare copertura finanziaria alle spese, imputabili alla realizzazione dell'invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino, conclusa alla data dal 18 luglio 2011.



29. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo (MI-BACT) 1° luglio 2014 recante «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163» è opportuno mettere in condizione la Regione di poter corrispondere finanziariamente ai requisiti posti dal decreto ministeriale citato, con particolare riferimento al possibile riconoscimento di un Teatro nazionale in Toscana.

30. È opportuno un sostegno finanziario della Regione, in concorso con i soci fondatori (comune di Siena, provincia di Siena e Camera di commercio, industria ed artigianato di Siena) in favore dell'«Ente autonomo mostra mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio - Enoteca italiana» di Siena.

Per quanto concerne il capo VIII (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»):

31. A fronte dell'intervento in materia di tasse sulle concessioni regionali che prevede anche un diverso importo delle tasse di concessione relative all'abilitazione all'esercizio venatorio si rende necessario, al fine di razionalizzare la spesa, modificare la ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi nel settore faunistico-venatorio.

Per quanto concerne il capo IX (Disposizioni in materia di programmazione):

32. Alla luce dell'esito positivo della misura, contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2014, con cui la Regione Toscana, unica in Europa, al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione, ha iscritto a carico del bilancio di previsione 2014 delle somme a titolo di anticipazione le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea, si dispone anche per l'anno 2015 un'anticipazione volta a finanziare, in particolare, politiche in materia di tirocini, energia, lavori socialmente utili e per garantire l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico di assistenza tecnica dei programmi operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR), FSE, FEASR e del PO Italia-Francia Marittimo.

Per quanto concerne il capo X (Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 «Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale»):

33. Le politiche di contenimento della spesa pubblica sono state oggetto di interventi legislativi da parte del Consiglio regionale sin dal 2010, con l'approvazione della legge regionale n. 64 (Concorso del Consiglio regio-

nale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa) finalizzata a perseguire l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della complessiva spesa consiliare.

34. A quel primo intervento sono succeduti nel tempo altri qualificanti interventi legislativi del medesimo tenore che hanno, tra le altre cose, inciso anche sull'istituto dell'assegno vitalizio per consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, prevedendone la soppressione a decorrere dalla decima legislatura.

35. Muovendosi nel solco già tracciato, si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore intervento normativo attraverso una modifica della legge regionale n. 3/2009 finalizzata a definire modalità e limiti di erogazione dei vitalizi in essere e di quelli che devono essere erogati, stabilendo che il relativo diritto sorga a sessantacinque anni di età, a fronte degli attuali sessanta, con l'applicazione delle medesime disposizioni previste dai regolamenti parlamentari per coloro che hanno svolto più legislature e disponendo penalizzazioni a scalare per coloro che hanno effettuato un'unica legislatura, nel caso di volontaria anticipazione di detto limite di età, comunque entro il limite minimo invalicabile di sessanta anni di età.

36. Si ritiene altresì opportuno, nel quadro del contenimento complessivo eccezionale della spesa pubblica per fronteggiare l'attuale contesto economico, anche facendo ricorso a misure straordinarie temporanee, prevedere una misura provvisoria — definita in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati dalla Corte costituzionale per questo genere di interventi — consistente in una riduzione, per i prossimi tre anni, degli importi di tutti i vitalizi in essere, calcolata con percentuali progressive in relazione all'entità del vitalizio stesso e facendo esenti gli importi di minore entità.

37. Si consente, inoltre, a chi intende rinunciare in via permanente al vitalizio, la ripetizione dei contributi già versati.

38. Si introducono disposizioni manutentive per la disciplina di casi particolari e, segnatamente, l'eliminazione di disposizioni transitorie che consentivano nelle legislature passate la fruizione del vitalizio ad una età inferiore nonché la correzione delle disposizioni relative all'assegno di reversibilità per i figli studenti.

39. Si dispone, infine, che i risparmi complessivamente realizzati con queste misure confluiscono in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte a situazioni di emergenza di carattere sociale o ambientale.

Per quanto concerne il capo XI (Norma finale):

40. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;



Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 1.

Tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio euro 23,00;
- b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.

3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 54/1980 e alla legge regionale n. 65/2001

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogato.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 54/1980 le parole: «da lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 103,30 ad euro 516,46».

3. L'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è abrogato.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 «Imposte e tasse» del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006, N. 52 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE)

Art. 4.

Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1-ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o metano. L'esenzione opera a condizione che:

- a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le tre annualità di cui al comma 2-bis decorrono:

- a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
- b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 1-quater della legge regionale n. 52/2006

1. Dopo il comma 1-quater 1 dell'art. 1-quater della legge regionale n. 52/2006 è inserito il seguente:

«1-quater 2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 1-ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 «Imposte e tasse» del bilancio regionale.».



Sezione III

INTERVENTI FISCALI IN MATERIA DI LUDOPATIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57 (DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA)

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2013

1. L'art. 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2013

1. L'art. 11 della legge regionale n. 57/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Disposizioni in materia di IRAP*). — 1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'art. 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l'avvenuta rimozione.

4. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della legge regionale n. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 77/2012.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 le parole: «ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all'art. 10, comma 1» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 è sostituita dalla seguente:

«*b*) le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;».

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'art. 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 «Imposte e tasse» del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Art. 11.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2013

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP») è sostituito dal seguente:

«2. La riduzione di cui al comma 1 opera per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014.»

Art. 12.

Interventi agevolativi previsti dalla legge regionale n. 35/2000

1. Per l'anno d'imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:

a) di 0,50 punti percentuali per le reti d'impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all'art. 5-*duodecies* della legge regionale n. 35/2000;

c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano *ex novo* in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana.



2. Per l'anno d'imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 79/2013.

3. L'agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

4. Col regolamento di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l'accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un minor gettito stimato in euro 2.560.000,00 per l'anno 2015 ed un maggior gettito stimato in euro 386.000,00 per l'anno 2016 ed euro 772.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 14.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2012) le parole: «di cui all'art. 2, comma 5, lettera a) ed all'art. 12, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 9-ter della legge regionale n. 77/2013

1. L'art. 9-ter della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter (Riduzione dei compensi professionali legali). — 1. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali di cui all'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura

regionale), comprensivi degli oneri riflessi, determinati secondo gli accordi e contratti sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il comparto, già vigenti in Regione Toscana, sono attribuiti in modo tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 90/2014. Restano altresì fermi i limiti di cui all'art. 9, commi 1 e 6, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 90/2014.

2. I compensi professionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, sono attribuiti ai singoli avvocati sulla base degli esiti della valutazione delle prestazioni individuali effettuata secondo il sistema vigente in Regione Toscana come definito nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») e stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato.


3. La valutazione delle prestazioni individuali avviene secondo criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali, della partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale, dell'efficacia e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari di competenza.

4. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi informatici di archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale ed in base a criteri di omogeneità dei carichi di lavoro, di approfondimento per materie di competenza, nonché dell'esperienza maturata.»

Art. 16.

Riduzione dei costi di funzionamento della Regione

1. Nel definire l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento nell'ambito della delibera di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 65/2010, la Giunta regionale tiene conto anche dei risparmi conseguenti all'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 28-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

«Art. 28-bis (*Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni*). — 1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:

a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;

b) la concessione di contributi.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.

4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:

a) gli interventi di cui all'art. 240, comma 1, lettere i) e m), del decreto legislativo n. 152/2006;

b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.

5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della provincia effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (legge regionale n. 25/25/1998 - art. 5 - comma 1 (lettera E-bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.

6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell'intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell'art. 253 del decreto legislativo n. 152/2006, e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.

8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:

a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;

b) il comune ometta di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (*Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione*). — 1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.

2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all'art. 28-bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 6.8.2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).»

Art. 19.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'art. 28.»


2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28-bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'art. 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'art. 28, comma 2.»

3. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-*quinqies*. Per gli oneri derivanti dall'art. 28-bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 423 «Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.»

4. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-*sexies*. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'art. 28-bis, comma 1, lettera a), sono impu-



tati alla UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti" del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.»

5. Dopo il comma 3 *sexies* dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«3-*septies*. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'art. 28-*bis*, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 "Altre entrate in conto capitale libere" del bilancio regionale.»

6. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3-*quinquies* possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

Art. 21.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «, per l'anno 2014,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 70-duodecies della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 1 dell'art. 70-*duodecies* della legge regionale n. 77/2013 le parole: «, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.075.000,00 per il 2015».

2. Il comma 2 dell'art. 70-*duodecies* della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 775.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

b) di euro 1.075.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:

a) euro 800.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014;

b) euro 1.300.000,00 per l'anno 2015 ed euro 800.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016.»

Art. 24.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti

1. Fino al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), la Regione, per l'espletamento delle attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo art. 28, si avvale delle strutture amministrative e tecniche delle province.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Art. 25.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 42/1998


1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l'obbligatorietà della vidimazione all'ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b).»

2. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.»

3. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998, dopo le parole: «di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 1-*bis* e».



4. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell'accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l'utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata.».

5. Dopo il comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è inserito il seguente:

«4-ter. L'autista può richiedere all'utente l'esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l'utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all'acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo.».

6. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quindici» e le parole: «non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite con le parole: «sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4».

7. Dopo il comma 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda, che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.».

8. Il comma 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 81/2000.».

9. Al comma 10 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) le parole: «2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi».

2. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:

a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014;

b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012, le parole: «, cui si fa fronte per euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».

2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari ad euro 15.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015».

2. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è destinata la spesa:

a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014;



b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 33-bis
della legge regionale n. 77/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 33-bis della legge regionale n. 77/2013, le parole: «47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1.447.800,00 per il 2015».

2. Il comma 2 dell'art. 33-bis della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 33-quater
della legge regionale n. 77/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 33-quater della legge regionale n. 77/2013, le parole: «500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «9.000.000,00 per il 2015».

2. Il comma 3 dell'art. 33-quater della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 9.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 31.

*Abrogazione dell'art. 34
della legge regionale n. 77/2013*

1. L'art. 34 della legge regionale n. 77/2013 è abrogato.

Art. 32.

*Finanziamento straordinario
per un parcheggio scambiatore a Pistoia*

1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell'area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 3.400.000,00 per l'anno 2015 subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il comune di Pistoia.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.400.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 33.

Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca

1. Al fine di concorrere al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari a Rete ferroviaria italiana (RFI) per un importo massimo pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2015, ulteriori rispetto a quanto già stanziato nel bilancio regionale per l'eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tali risorse sono erogate previa stipula di uno o più accordi di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 34.

Interventi sul porto di Livorno

1. Al fine di concorrere finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Autorità portuale di Livorno fino all'importo massimo di euro 170.000.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di uno o più accordi di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 170.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.


Art. 35.

Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri

1. Per l'anno 2015, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010, le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale:

a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della legge regionale n. 42/1998;

b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge regionale n. 42/1998;



c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);

d) alle aziende che svolgono attività funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purché appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3. L'assegnazione delle risorse alle aziende è commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1.

4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell'importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le risorse, già assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalità e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Art. 36.

Progettazione viabilità locali definite nel DAP

1. Per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzione anche di integrazione con la viabilità di interesse regionale come definiti dal Documento annuale di programmazione (DAP) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici e privati interessati.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 37.

Interventi straordinari per la viabilità locale

1. Per la realizzazione degli interventi nel comune di Laterina concernenti l'adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, la cui progettazione è prevista nell'accordo di programma per l'adeguamento della diga di Levane e delle opere ad essa connesse, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula di un nuovo accordo di programma con gli enti interessati, ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.750.000,00 per l'anno 2015.

2. Per gli interventi sul sistema della viabilità nel comune di Zeri la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune di Zeri che ne individua le priorità, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2015.

3. Per l'adeguamento strutturale e manutentivo del ponte sul fiume Arno in località Ponte Buriano, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con la provincia di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 700.000,00 per il 2015.

4. Per migliorare il sistema della mobilità verso i siti scolastici comunali nel comune di Poppi, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune di Poppi, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2015.


5. Per ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza della viabilità di collegamento con la viabilità regionale, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, nei comuni di Capolona e Talla, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per il 2015.

6. Al fine di migliorare la mobilità pedonale e mettere in sicurezza il tratto della SP 327 in località Vado nel comune di Monte San Savino, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune di Monte San Savino, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 90.000,00 per il 2015.

7. Per completare l'adeguamento della viabilità tangenziale alla città di Prato, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Prato contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo.

8. Per la costruzione nel comune di Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell'itinerario ciclabile tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il Parco della Maremma e la viabilità locale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Grosseto contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati.

9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8, pari a complessivi euro 4.360.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.



*Capo V*DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI E ALLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 38.

*Sostituzione dell'art. 142-quinquies
della legge regionale n. 40/2005*

1. L'art. 142-quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 142-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di ESTAV). — 1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l'ESTAV dell'Area vasta centro e l'ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell'ESTAR.

2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall'ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.

3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.

4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV, fatto salvo quanto previsto nel comma 9.

5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9-bis, lettera c), del medesimo articolo.

6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.

7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

8. L'atto di ricognizione è trasmesso alla Giunta regionale ed al collegio sindacale, che esprime parere entro il 31 dicembre 2014. La Giunta approva l'atto di ricognizione limitatamente alla parte relativa al patrimonio immobiliare. Il provvedimento della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'attività di ricognizione e verifica della situazione contabile può essere protratta fino al 31 marzo 2015. Dal 1° gennaio l'attività è svolta per i soli adempimenti relativi alla redazione della situazione contabile, con oneri a carico della Regione, dai commissari e dai componenti dei collegi sindacali cessati, che si avvalgono del personale individuato dal direttore generale dell'ESTAR.

10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per incorporazione con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.

11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di casa dell'ESTAR, l'ESTAV dell'Area vasta centro avvia, all'entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005, alla legge regionale n. 51/2009, alla legge regionale n. 85/2009 ed alla legge regionale n. 81/2012), le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con il supporto dell'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest e dell'ESTAV dell'Area vasta sud-est.

12. Al fine di remunerare le attività disciplinate dal comma 9 rese ad ESTAR, stimati in euro 115.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 39.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «euro 150.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «160.100.000,00 per l'anno 2015».

2. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 245 «Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento» e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 246 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 40.


Tavolo di monitoraggio regionale

1. È istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso il quale la Regione procede periodicamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico finanziari e di investimento degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 121-bis della legge regionale n. 40/2005.

2. Il tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore competente in materia di diritto alla salute ed è composto dal direttore della relativa direzione regionale e dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate.

3. Il tavolo si riunisce almeno trimestralmente con la partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR di volta in volta convocate.

4. Il verbale delle sedute riporta l'esito delle riunioni evidenziando gli ulteriori obiettivi concordati e le eventuali prescrizioni impartite ai soggetti convocati.



Art. 41.

Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale n. 51/2009, alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 8/2006) e nella legge regionale n. 77/2013 e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'art. 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2010»), nonché dall'art. 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 73, della l. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori interventi normativi in materia di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, tesi ad assicurare la sostenibilità economica complessiva del sistema anche attraverso un ulteriore contenimento della spesa di personale.

3. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l'anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

5. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2015, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 42.

Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 65/2010 e all'art. 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2015 per i farmaci e i dispositivi medici.

2. La Giunta regionale definisce, nell'ambito del contenimento della spesa di cui al comma 1, le modalità per la completa esenzione delle spese per i farmaci e i dispositivi medici per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA con grave malattia prolungata o che dichiarino di fatturare nell'anno di riferimento meno di 12.000, euro.

Capo VI

MISURE PER L'EQUITÀ E LA TUTELA SOCIALE

Art. 43.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 45/2013

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), le parole: «da almeno un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno cinque anni in strutture non occupate abusivamente.»

Art. 44.

Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità

1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali.


2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione:

a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni;

b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilità.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce obiettivi specifici e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione non può superare l'80 per cento della spesa complessiva prevista dal singolo progetto.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 615 «Attuazione Programma fondo sociale europeo -Spese correnti» del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 69.



Art. 45.

Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà

1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all'art. 60 della legge regionale n. 77/2012, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa massima di euro 2.500.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Art. 46.

Violenza di genere

1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2015.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 234 «Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Art. 47.

Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità

1. Per la realizzazione delle attività del Centro regionale di informazione e documentazione, (CRID), istituito a seguito di accordo con la Società della Salute dell'area fiorentina nord-ovest, quale soggetto di riferimento regionale per sensibilizzazione e consulenza, ricerca e sviluppo di azioni locali, sostegno di azioni attuative dell'art. 4-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e della 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la diffusione di una cultura dell'accessibilità e di informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti con disabilità anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017, comprensiva degli oneri necessari per l'organizzazione annuale di una Conferenza regionale della disabilità.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Capo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 48.

Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 66/2011

1. Al comma 1 dell'art. 139 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Il comma 3 dell'art. 139 della legge regionale n. 66/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013;

b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 8/2012

1. Il comma 5 dell'art. 8-bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245 «Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 50.

Modifiche all'art. 65-ter della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 4 e al comma 5 dell'art. 65-ter della legge regionale n. 77/2012 le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «previsione 2014» sono sostituite dalle seguenti: «previsione 2015».



Art. 51.

Modifiche all'art. 65-sexies della legge regionale n. 77/2012

1. Il comma 3 dell'art. 65-sexies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «e 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, per un totale di euro 5.500.000,00.».

2. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014, euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.».

Art. 53.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 77/2013

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 77/2013 le parole: «euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015».

2. Il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

b) di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».

Art. 54.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 77/2013

1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014, di euro 850.000,00 per il 2015 e di euro 700.000,00 per il 2016, per un totale di euro 2.450.000,00.».

2. Il comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014, e all'onere pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2015 e ad euro 700.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.».

Art. 55.

Disposizioni per la partecipazione nella società «Logistica Toscana S.c.r.l.»

1. Al fine di mantenere inalterata l'entità del capitale della società «Logistica Toscana S.c.r.l.», la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2008») e all'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2014»), fino ad un massimo di euro 90.000,00.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 56.

Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa

1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della città di Pisa la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 13.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti:

a) comune di Pisa per i seguenti interventi, fino ad un massimo di euro 9.000.000,00:

- 1) completamento della «Cittadella galileiana»;
- 2) realizzazione del progetto «Area della Cittadella» - recupero e riqualificazione spazi pubblici;



3) studi di fattibilità, progetti di valorizzazione culturale e cofinanziamento alla realizzazione di progetti di recupero di immobili oggetto di cessione dallo Stato al comune ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento alla Stazione radiotelegrafica Marconi in Coltano;

4) studio di fattibilità per la realizzazione della «Cittadella aeroportuale»;

b) Università di Pisa per i seguenti interventi, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00:

1) realizzazione del Polo museale storico di Ate-neo presso l'Orto botanico;

2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio denominato «La Sapienza» per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 13.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 57.

Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del comune di Magliano in Toscana

1. È assegnato un contributo straordinario *una tantum* per l'anno 2015, fino ad un massimo di euro 300.000,00, al comune di Magliano in Toscana per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino e recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, parti ad euro 300.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 58.

Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti

1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con gli enti locali interessati, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla valorizzazione e gestione del sito di notevole interesse archeologico, in località Gonfienti.

2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, al fine di sostenere finanziariamente l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00.

3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 59.

Sostegno al «sistema neve» in Toscana

1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui al comma 3.

2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare:

a) ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti ed a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;

b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;

c) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati ed il connesso ripristino ambientale.

3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:

a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;

b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;


c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;

d) Comprensorio di Zeri, che comprende il comune di Zeri.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e loro unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di cui all'art. 5-ter, comma 3, della legge regionale n. 35/2000, a micro, piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al comma 3, che siano proprietarie degli impianti di cui al comma 2 o delle relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie d'intervento di cui al comma 2 e sono definite le modalità per l'attribuzione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea nella procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) - Italia.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» e di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.



Art. 60.

Contributi straordinari per edilizia scolastica

1. È assegnato per l'anno 2015 al comune di Crespina Lorenzana un contributo straordinario *una tantum*, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio quale sede della scuola secondaria di primo grado.

2. È assegnato per l'anno 2015 al comune di Impruneta un contributo straordinario *una tantum*, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola primaria.

3. È assegnato per l'anno 2015 al comune di Uzzeno un contributo straordinario *una tantum*, pari ad euro 500.000,00, per l'ampliamento funzionale del complesso scolastico «La Pineta» in località Torricchio.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Per l'attuazione di quanto previsto, ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 61.

Contributo straordinario in favore della «Fondazione Carnevale di Viareggio»

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della «Fondazione Carnevale di Viareggio» un contributo straordinario nella misura massima di euro 1.600.000,00 al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.

2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano pluriennale di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.200.000,00 per l'anno 2015 e per euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, con le risorse iscritte all'UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017.

Art. 62.

Contributo straordinario alla «Fondazione Festival Pucciniano»

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della «Fondazione Festival Pucciniano» un contributo straordinario nella misura massima di euro 400.000,00 a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel comune di Viareggio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 63.

Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA)

1. È assegnato un contributo straordinario *una tantum* per l'anno 2015, pari ad euro 1.100.000,00, all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA) per la realizzazione degli interventi necessari a rendere idoneo all'utilizzo, quale nuova sede per le proprie attività, il complesso di archeologia industriale denominato «ex Meccanotessile», di proprietà del comune di Firenze.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.».

Art. 64.

Contributi straordinari per impiantistica sportiva

1. È autorizzata la spesa di euro 1.020.000,00 per l'anno 2015 per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ad enti locali e istituti scolastici ed universitari per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono erogati per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dal piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa e sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 al fine di consentire la fruizione degli impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento emanato dalle autorità competenti, in relazione a:

a) vetustà di parte delle strutture e strumentazioni;

b) cedimenti strutturali e situazioni di danneggiamento che comportino la riduzione della fruizione o compromettano del tutto l'utilizzo in relazione a manifestazioni o attività di livello già programmate;

c) messa in sicurezza di parti o della totalità della struttura, anche relativamente a difesa da danneggiamento per cause naturali.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri di cui al comma 2 e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in conformità a quanto previsto dal piano.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 1.020.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziata sulla UPB 623 «Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.



Art. 65.

Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 280.000,00 per la copertura finanziaria delle spese, imputabili alla realizzazione dell'invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario per l'invaso di Bilancino conclusa il 18 luglio 2011.

2. Le spese già sostenute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione agli espropri realizzati dal Commissario per l'invaso di Bilancino restano a carico della Regione Toscana stessa.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 412 «Approvvigionamento idrico - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Art. 66.

Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano

1. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione del sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato con le procedure di cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) 1° luglio 2014.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

Art. 67.

Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio - Enoteca italiana.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere con i soci fondatori al riequilibrio della situazione patrimoniale dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio - Enoteca italiana, con sede in Siena, tramite l'erogazione di un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00.

2. Termini, condizioni e modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite in un accordo da stipularsi con il comune di Siena, la provincia di Siena

e la Camera di commercio, industria e artigianato di Siena, previa verifica congiunta di un piano di rientro predisposto dall'amministratore unico dell'Ente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, aiuti agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»)

Art. 68.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994


1. L'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Programmazione regionale*). — 1. Nel Piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.

2. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

- a) nella misura del 32 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
- b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
- c) nella misura del 20 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati;
- d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali;
- e) nella misura del 35 per cento per iniziative di interesse regionale nel settore faunistico-venatorio e per l'espletamento dei compiti propri della Regione.

3. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PRAF sistemi di premialità e sanzionatori.



4. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'art. 13-ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 69.

Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea

1. Al fine di garantire anche per l'anno 2015 la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 11.940.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2015 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte per euro 7.600.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 615 «Attuazione Programma fondo sociale europeo - Spese correnti», per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 413 «Energia - Spese di investimento», per euro 625.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti», per euro 500.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti» e per euro 215.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 122 «Cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1 le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2015. Per la parte regionale le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.

Art. 70.

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento

contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'allegato A.

Capo X

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI ORGANI POLITICI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 (TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 71.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009

1. L'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione*). — 1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'art. 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.


2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.

3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell'importo dell'assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

5. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.

6. Dall'entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.».



Art. 72.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 3/2009

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2009 è sostituita dalla seguente: «Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.

3-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell'anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.

3-quater. L'applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio.».

Art. 73.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 3/2009

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

«c) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;».

Art. 74.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 3/2009

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2009 è abrogato.

Art. 75.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Riduzione temporanea dei vitalizi). — 1. Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti

dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :

a) nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00;

b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;

c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;

d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;

e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d'ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli.».

Art. 76.

Inserimento dell'art. 27-ter nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'art. 27-bis della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Destinazione dei risparmi di spesa). — 1. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 27-bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di presidenza.».


Capo XI

NORMA FINALE

Art. 77.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2014

ROSSI

(*Omissis*).

15R00029

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 87.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 31 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visti gli articoli 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 25 novembre 2014, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Considerato quanto segue:

1) per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dallo stesso art. 11, comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva;

2) è necessario prevedere adeguati stanziamenti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e nel bilancio pluriennale 2015-2017 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale, da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento, fermi restando i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2015 allegato alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'art. 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 2.874.512.734,87 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 43.679.956,81 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 3.069.080.252,82 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 343.032.559,13 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

4. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 16.711.170.639,85 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.134.167.013,04 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 16.711.170.639,85 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.134.167.013,04 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).



6. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 17.128.580.387,19 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.177.846.969,85 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. È approvato per l'anno finanziario 2015:

a) in euro 16.640.433.694,03 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.327.199.572,17 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2015-2017 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. È approvato in euro 30.447.800.556,77 lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2015-2017 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. È approvato in euro 30.447.800.556,77 lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2015-2017 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2015-2017 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. È approvato in euro 30.447.800.556,77 lo stato di previsione delle unità previsionali di base dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2015-2017 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. È approvato in euro 30.447.800.556,77 lo stato di previsione delle unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2015 - 2017 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

Art. 3.

Allegati ex art. 14, comma 2, della legge regionale n. 36/2001

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

Art. 4.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in complessivi euro 3.927.610.836,29; comprensivo della somma di euro 2.651.670.505,48 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2014 e la somma di euro 1.275.940.330,81 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2015.

2. Nel triennio 2015-2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 1.275.940.330,81 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2015-2017 di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».


5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti

1. Nel triennio 2015-2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 177.609.642,27 di cui euro 177.609.642,27 nel 2015 (allegati A.4 e B.4), euro 0,00 nel 2016 ed euro 00,00 nel 2017 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla BEI, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.



3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2015-2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 165.026.720,00 di cui euro 165.026.720,00 nel 2015, euro 0,00 nel 2016 ed euro 0,00 nell'esercizio 2017 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo di ammortamento congruo rispetto alla tipologia degli investimenti da finanziare e comunque non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla BEI, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2015:

- a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);
- b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);
- c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);
- d) elenco delle spese imprevedute (allegato Sub A.8);
- e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).
- f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2015-2017.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2015.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2015-2017 (Sub B.3 - colonne 1,2,3).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell'art. 1.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2015-2017 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2015 le variazioni al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.

Art. 10.

Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti» e nella UPB 137 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese di investimento», sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 11.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 36/2001.

Art. 12.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'allegato 3 alla pre-



sente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. A fronte delle operazioni elencate nella nota di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2015-2017 un saldo netto negativo di euro 40.828.757,70 di cui euro 13.512.332,06 nel 2015, euro 14.193.857,10 nel 2016 ed euro 13.122.568,54 nel 2017. La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti degli appositi capitoli dell'UPB di spesa 732 «Oneri del ricorso al credito» del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2014.

(Omissis).

15R00030

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 42.

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 135 speciale del 5 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 10/4 dell'11 novembre 2014.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 57/1978

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 «Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti» le parole «è liquidata» sono sostituite dalle seguenti «e gli altri istituti similari che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati».

Art. 2.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 40/2010

1. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 «Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari» è aggiunto il seguente periodo: «Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo».

Art. 3.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 40/2010

1. Al comma 3 dell'art. 41, Capo III, Titolo II della legge regionale n. 40/2010 le parole «, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione» sono soppresse.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 40/2010

1. L'art. 42 della Legge regionale n. 40/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate*) — 1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;

b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'art. 41, comma 3;

c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'art. 41, comma 1.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2014

1. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale



2014 - 2016» sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 3.05.001 - 37204 denominato «Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale ed assistenziale» è incrementato di Euro 550.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35025 denominato «Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione, ricostruzione del patrimonio edilizio esistente» è incrementato di Euro 40.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.004 - 11396 denominato «Imposta regionale sulle attività produttive a carico della Giunta regionale su compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale» è ridotto di Euro 10.000,00;

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11409 denominato «Spese per traslochi e facchinaggi» è ridotto di Euro 40.000,00;

e) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11424 denominato «Spese casuali» è ridotto di Euro 10.000,00;

f) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11438 denominato «Restituzione e rimborsi di somme versate alla Regione» è ridotto di Euro 20.000,00;

g) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11439 denominato «Spese per la manutenzione di mobili e arredi» è ridotto di Euro 15.000,00;

h) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11441 denominato «Spese per fitto immobili» è ridotto di Euro 85.000,00;

i) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825 denominato «Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» è ridotto di Euro 35.000,00;

j) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12110 denominato «Spese per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature d'ufficio» è ridotto di Euro 20.000,00;

k) lo stanziamento del capitolo di spesa 09.01.002 - 241585 denominato «Contributi per il funzionamento dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale» è incrementato di Euro 30.000,00;

l) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102421 denominato «Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 14.9.1994, n. 62 e successive modificazioni» è incrementato di Euro 750.000,00;

m) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 - 71635 denominato «Provvidenze in favore della famiglia - L.R. 2 maggio 1995, n. 95» è incrementato di Euro 45.000,00.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 2014

D'ALFONSO

15R00042

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 43.

Modifiche alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)"

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 135 speciale del 5 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 11/4 del 25 novembre 2014.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 «Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)» è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 2014

D'ALFONSO

15R00043

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 44.

Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali *ad hoc* destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 ordinario del 24 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 12/4 del 2 dicembre 2014.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di spettacolo dal vivo, da attuarsi attraverso la legge europea regionale 2014, la presente legge disciplina la concessione di finanziamenti *ad hoc* in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. La presente legge, inoltre, nel rispetto della normativa europea, definisce, ai fini del sostegno finanziario delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, la tipologia dei finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato.

Art. 2.

Sostegno all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di cultura e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, è concesso un contributo all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese per l'importo massimo di € 300.000,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a supportare il normale svolgimento delle attività del 2014, ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio, ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del reg. (UE) n. 651/2014.

3. Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

4. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire la perdita di esercizio.

5. La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 3.

Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1. La copertura finanziaria della spesa prevista dall'articolo 2 è assicurata dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.005 - 61655, denominato «Intervento a favore del TSA» di importo pari ad € 300.000,00;

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62434, denominato «Contributo all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo - L.R. 11.9.1996, n. 88 e L.R. 21.9.1999, n. 85» è ridotto di € 300.000,00;


b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61655, denominato «Intervento a favore del TSA» è incrementato di € 300.000,00.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale n. 5/1999

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 12 della legge regionale dell'11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) le parole «con uno stanziamento continuativo annuale di € 35.000,00», sono sostituite con le parole «per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00».

2. La copertura finanziaria del finanziamento di cui al comma 1 è assicurata dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 62436 - UPB 10.02.009 denominato «Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999»;



3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62436 denominato «a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999» è aumentato di € 19.999,50;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61664 denominato «Contributo a favore della fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di cinema L.R. 28.12.2012, n. 72» è aumentato di € 0,50 (cinquanta centesimi di euro);

c) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato «Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale e assistenziale» è aumentato di € 20.000,00.

Art. 5.

Finanziamenti regionali per attività di istruzione pubblica in campo culturale

1. Ai sensi della legislazione e della giurisprudenza europea, al sostegno finanziario regionale delle attività didattiche degli Istituti e degli Enti inseriti nel sistema scolastico nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, se gli stessi assolvono i propri compiti in campo culturale ed educativo, nel contesto dell'istruzione pubblica.

Art. 6.

Disposizioni relative alla legge regionale n. 15/2000

1. Per l'annualità 2014 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni:

- a) art. 10 - Attività lirica-progetti;
- b) art. 11 - Norme di finanziamento;
- c) art. 12 - Progetti;
- d) art. 13 - Norme di finanziamento;
- e) art. 14 - Finalità;
- f) art. 15 - Norme di finanziamento;
- g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.

2. Per l'annualità 2014, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della legge regionale 15/2000, i contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato «Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - Legge regionale 22.2.2000, n. 15», del bilancio 2014 e sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino ivi capienza.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2013, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale 15/2000.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.

5. La Giunta regionale, anche tramite i servizi regionali competenti, procede all'attuazione dei dettati del presente articolo, disponendo la revoca dei provvedimenti già adottati in contrasto con le suddette disposizioni, fatti salvi i provvedimenti che hanno già disposto il pagamento della spesa.

Art. 7.

Rifinanziamento della legge regionale 94/1995

1. Per l'anno 2014, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata. Il capitolo di spesa 61626 denominato «Premio internazionale Ignazio Silone - legge regionale 2.5.1995, n. 94 e legge regionale 9.8.1999, n. 47» è incrementato di € 60.000,00.

2. Al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: U.P.B. 03.05.002 capitolo di entrata 35045 denominato «Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione ex articolo 9 del decreto legislativo 68/2011» per € 60.000,00;

b) in aumento: U.P.B. 10.01.004, capitolo di spesa 61626 denominato «Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47» per € 60.000,00.

3. Per le annualità successive al 2014, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 94/1995 trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 8.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), il secondo periodo «Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale.» è sostituito dal seguente: «Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00044

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 46.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 12/5 del 2 dicembre 2014.

PROMULGA

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

c) regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari;

d) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

e) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

f) regolamento (CE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;

g) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, del 25 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

h) regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;


i) regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

j) regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato:

a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo;

b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo del sistema produttivo regionale con riguardo agli aspetti di tutela ambientale.



TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Art. 2.

Indirizzi e criteri generali

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE e nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali ai quali si attengono le Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale per la gestione delle procedure di autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie previste dalla direttiva medesima.

Art. 3.

Istituzione del punto di contatto regionale

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2014 è istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute il punto di contatto regionale, al fine di agevolare la trasmissione al punto di contatto nazionale delle informazioni previste dal menzionato decreto legislativo.

2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per il funzionamento del punto di contatto regionale tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dell'Intesa adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al Rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Art. 4.

Verifica e rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 38/2014, la Regione assicura l'adozione di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alle persone assicurate in Italia, attraverso:

a) la formulazione di indirizzi e criteri alle Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale al fine di assicurare che agli utenti siano fornite informazioni sui rimborsi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;

b) l'istituzione di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali appartenenti al territorio regionale e la Regione, sulla base dell'applicativo reso disponibile a tal fine dal Ministero competente in materia di salute;

c) la predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione e per l'organizzazione delle attività di rilevazione e trasmissione dei dati.

Art. 5.

Disposizioni in materia di autorizzazioni preventive

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 38/2014 non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE RIGUARDANTE IL CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DEI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE.

Art. 6.


Controlli sulle sostanze attive

1. Le Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 (Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996) e successive modifiche ed integrazioni, esercitano la vigilanza sulle attività di produzione, importazione e distribuzione sul territorio regionale delle sostanze attive di cui all'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)»), modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative) e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge regionale n. 20/2013.

Art. 7.

Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del citato decreto legislativo e di quanto definito dal Ministero della salute in attuazione del comma 4-*quater* del medesimo articolo 103.



Art. 8.

Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione

1. Le ispezioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale n. 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale n. 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/2013.

2. I verbali relativi alle ispezioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio regionale competente in materia farmaceutica.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia la certificazione di cui all'articolo 103, comma 4-bis del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., sulla base del verbale di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto definito dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 103, comma 4-quater del medesimo decreto legislativo.

4. La Giunta regionale individua il Servizio tenuto al rilascio della certificazione di cui al comma 3.

Art. 9.

Segnalazioni relative a farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica da parte della Regione, previste dall'articolo 105, comma 3-ter del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui all'articolo 105, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, al Servizio regionale competente in materia farmaceutica, mediante procedura informatizzata, utilizzando la piattaforma telematica a tal fine attivata.

2. Nelle more dell'attivazione della procedura informatizzata, la segnalazione di cui al comma 1 è effettuata in forma cartacea.

Art. 10.

Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni

1. I distributori di sostanze attive di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., stabiliti sul territorio regionale, registrano la loro attività presso il Servizio regionale competente in materia farmaceutica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Servizio competente in materia farmaceutica è attivato un registro informatico.

3. Le ispezioni di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale n. 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale n. 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/2013.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall'AIFA

1. Le ispezioni richieste alla Regione dal Ministero della salute e dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale n. 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale n. 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/2013.

Art. 12.

Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 112-quater del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.

Art. 13.

Attuazione in via amministrativa

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con proprio atto, definisce, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.

2. La Commissione consiliare si esprime nel termine di venti giorni dall'assegnazione dell'atto di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede.



TITOLO IV

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 RIGUARDANTE LE VOCI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN DETERMINATI MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 SULLE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.

Art. 14.

Attuazione in via amministrativa

1. Per l'applicazione del reg. (UE) n. 717/2013 e del reg. (CE) n. 1069/2009 si provvede in via amministrativa, nel rispetto della normativa statale di riferimento, del decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).

TITOLO V

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 234/2011 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA UNIFORME DI AUTORIZZAZIONE PER GLI ADDITIVI, GLI ENZIMI E GLI AROMI ALIMENTARI.

Art. 15.

Attuazione in via amministrativa e disciplina riconoscimento

1. Per l'applicazione del reg. (CE) n. 852/2004 e del reg. (UE) n. 234/2011 si provvede in via amministrativa attraverso la definizione della procedura per il riconoscimento delle strutture che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, nel rispetto di quanto previsto dal reg. (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi naturali, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

settore), nonché di quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

2. Il riconoscimento delle strutture di cui al comma 1 è disposto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013), dal Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla richiesta, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3. Le tariffe relative al riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004).


TITOLO VI

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 RELATIVO AGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA, AGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI E AI SOSTITUTI DELL'INTERA RAZIONE ALIMENTARE GIORNALIERA PER IL CONTROLLO DEL PESO.

Art. 16.

Disposizioni sul riconoscimento e la registrazione delle strutture che operano nel settore dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

1. Ai fini dell'applicazione del reg. (UE) n. 1169/2011 e del reg. (UE) n. 609/2013 e nel rispetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) e s.m.i., il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 111/1992 e s.m.i., è disposto dal Servizio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 31/2013, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.



2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), al di fuori delle fattispecie di riconoscimento di cui al reg. (CE) n. 852/2004 e al reg. (CE) n. 853/2004 ed in conformità a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010), le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano le registrazioni delle strutture che svolgono le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 111/1992 e s.m.i.

3. La registrazione delle strutture di cui al comma 2 è effettuata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica; l'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica, conformemente a quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).

TITOLO VII

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 SULLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI.

Art. 17.

Disposizioni sugli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che hanno sede nel territorio regionale

1. Nel rispetto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 193/2007 e per lo svolgimento dei controlli dei materiali destinati al contatto alimentare, di cui al reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, che hanno sede nel territorio regionale, comunicano, prima dell'inizio dell'attività, al Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. (CE) n. 2023/2006 e al reg. (CE) 282/2008 ai fini dell'iscrizione in un registro

regionale, avente funzioni meramente ricognitive; la comunicazione non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

3. Coloro che operano nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano la notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nel rispetto della vigente normativa statale.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 18.

Principi generali e finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.

2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuità e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:

a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo;

b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;

c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;

d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo;

e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo;

f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;

g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani;



h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo;

i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;

j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.

Art. 19.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica, nonché di spettacolo viaggiante.

Art. 20.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPE-FR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.

2. Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.

3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:

a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;

b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili;

c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;

d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.

6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.

Art. 21.

Commissione tecnica per la valutazione degli interventi

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.

2. La Commissione è composta da tre membri di cui due individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e un esperto esterno. Le funzioni di presidente vengono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. L'esperto esterno membro della Commissione partecipa alla stessa con diritto di voto, a titolo gratuito e senza rimborso spese.

3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.

5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.

Art. 22.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.

Art. 23.

Osservatorio Culturale d'Abruzzo

1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.

2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.



4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Fondo Unico Regionale per la Cultura

1. È istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.

2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

Art. 25.

Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalità ed attività.

2. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilità per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole.

3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

Art. 26.

Normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE

Art. 27.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale), la parola «due» è sostituita con la parola «tre».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.».

3. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012 le parole «articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato CE» sono sostituite con le parole «articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, TFUE».

4. Dopo la lettera *d)* del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012, è aggiunta la seguente: «*d-bis*) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti.».

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente: «*7-bis*. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;


b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;

d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;

e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.»



6. Al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 40/2012, le parole: «per il periodo 2007-2013» sono soppresse.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi regionali di cui all'articolo 30 ed in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti e nel rispetto delle quali sono conclusi.

2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII (Attuazione della normativa sugli Aiuti di Stato in materia culturale) si applicano a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto disciplinano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che già trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di spesa per il servizio sanitario regionale nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata «Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale».

2. Le disposizioni di cui al Titolo III (Attuazione della direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione per le violazioni di cui all'articolo 105, comma 3-*quater* del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i. confluiscono nell'UPB 03.05.002 - capitolo 35211.1 di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Proventi derivanti da sanzioni in materia di politiche della salute».

3. Le disposizioni di cui al Titolo IV (Applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013 riguardante le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari e del regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al Titolo V (Applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), al Titolo VI (Applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso) e al Titolo VII (Applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; gli introiti derivanti dai riconoscimenti di cui all'articolo 15, comma 2 e dai riconoscimenti di cui all'articolo 16, comma 1, confluiscono nell'UPB 03.04.001, capitolo 35010/E «Proventi tariffe previste dal decreto legislativo n. 194/2008 nonché dai regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 183/2005 e dal decreto legislativo n. 112/1998».

5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatica.

6. Alle spese di cui all'articolo 24, si provvede con le risorse annualmente stanziare sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato «Fondo Unico Regionale per la Cultura» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; per le spese di che trattasi è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).

Art. 30.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 24 agosto 2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo);

b) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo);



c) legge regionale 21 settembre 1999, n. 85 (Determinazione intervento finanziario previsto dall'art. 17 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 - Norme organiche sul teatro di prosa);

d) legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa);

e) legge regionale 11 settembre 1996, n. 88 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/1990 nel testo modificato dalla L.R. 55/1995: Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo);

f) legge regionale 9 agosto 1990, n. 76 (Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali di finanziamento);

g) legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura «Il quadrivio di Sulmona» per l'organizzazione del Premio Sulmona).

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00045

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-007) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 2 1 4 *

€ 4,00

